

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 58 reg. del.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CICLISTICA DILETTANTISTICA LAVENA COOP PONTE TRESA, DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PIAMBELLO, DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA BRUSIMPIANESE, DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO ARDENNA E DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI BRUSIMPIANO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19,30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ZUCCONELLI FABIO	SINDACO	si	
SCIPIONI LUCA	ASSESSORE	si	
BERGAMI ELISABETTA	ASSESSORE ESTERNO	si	

Totale presenti: n. 3 Assenti: n. ==

Partecipa con le funzioni previste dall'art.97 - comma 4 lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale Avv. Giovanni Curaba.

Il Sig. Fabio Zucconelli - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CICLISTICA DILETTANTISTICA LAVENA COOP PONTE TRESA, DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PIAMBELLO, DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA BRUSIMPIANESE, DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO ARDENNA E DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI BRUSIMPIANO

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

PREMESSO che nel Comune di Brusimpiano, da diversi anni operano:

- ° *l'Associazione Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa*, con sede a Lavena Ponte Tresa (VA), in via Argine Dovrana n. 12;
- ° *l'Associazione Culturale Coro Piambello* con sede a Brusimpiano (VA), in via Repubblica n. 7;
- ° *l'Associazione Polisportiva Brusimpianese*, con sede a Brusimpiano (VA), in via Roma n. 36;
- ° *l'Associazione Pro Loco Pro Ardena*, con sede a Brusimpiano (VA) in via Abbiba n. 7, iscritta, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 16 del 25/10/2001, all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Regione Lombardia con Decreto n. 1727 del 16/02/2006 ;

PRESO ATTO che per Statuto – depositato agli atti del Comune – ciascuna delle Associazioni, sopra descritte, non ha scopo di lucro. In particolare,

- ° *l'Associazione Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa* si propone - ex art. 2, comma 1 dello proprio Statuto - "*la diffusione del ciclismo attraverso: a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi federali competenti; b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base a regolamenti specifici; c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici*";
- ° *l'Associazione Culturale Coro Piambello* si propone – ex art. 2, comma 2 del proprio Statuto - di "*promuovere e diffondere la pratica musicale, la pratica corale e la cultura popolare con attività ricreative a queste connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un*

processo di maturazione e apprendimento culturale e musicale, equilibrato e ponderato”;

° *l'Associazione Polisportiva Brusimpianese* si propone - ex art. 2 del proprio Atto costitutivo, Repertorio 6202/333 del giorno 11/09/1970 ai rogiti del Dott. Bruno Volpe, Notaio in Marchirolo (VA) - di “**a) praticare ed esercitare, anche mediante gestione degli impianti sportivi e organizzando gare, l'attività sportiva, con particolare riguardo al gioco del calcio e a quelle attività complementari idonee ad incrementare l'educazione fisica e sportiva dei giovani; b) contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport; c) partecipare a competizioni e manifestazioni sportive; d) organizzare attività e manifestazioni sportive, culturali, turistiche e ricreative per i Soci e per coloro che svolgono attività con i colori sociali; e) promuovere iniziative per il completamento e miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi in genere del Comune di Brusimpiano”;**

° *l'Associazione Pro Loco Pro Ardena* si propone - ex art. 4 del proprio Statuto - di “*aggregare tutti coloro (Enti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località, promuovendone l'abbellimento e l'organizzazione turistica (miglioramento edilizio, stradale, viabilistico, ambientale, culturale e dei servizi pubblici); promuovere in ogni forma e mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche della località e della comunità residente; promuovere festeggiamenti, gare, convegni ed incontri, spettacoli, escursioni e quant'altro, per dare svago e diletto alla Comunità ed a quanti vi soggiornano anche temporaneamente, per una migliore aggregazione della vita collettiva”;*

VISTE le richieste di contributo presentate dall'*Associazione Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa*, dall'*Associazione Culturale Coro Piambello*, dall'*Associazione Polisportiva Brusimpianese* e dall'*Associazione Pro Loco pro Ardena*, acquisite rispettivamente al protocollo comunale in data 05/10/2015 al n. 3869, in data 22/10/2015 al n. 4134, in data 23/10/2015 al n. 4144 ed in data 29/10/2015 al n. 4238. In particolare,

° *l'Associazione Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa* ha chiesto a questo Ente un contributo di € 300,00 (Euro Trecento virgola zero zero) a copertura parziale delle spese connesse alla organizzazione dell'iniziativa, denominata “*Cronoscalata Brusimpiano-Ardena categoria Allievi. I° trofeo Città di Brusimpiano. Cronoprologo Giro della Provincia di Varese*”;

° *l'Associazione Culturale Coro Piambello* ha chiesto a questo Ente un contributo libero a copertura parziale delle spese connesse alla gestione della stessa associazione;

° *l'Associazione Polisportiva Brusimpianese* ha chiesto a questo Ente un contributo di € 1.600,00 (Euro milleseicento virgola zero zero) a copertura parziale delle spese connesse alla iscrizione al campionato di calcio 2015/2016 ed all'Affitto del campo di gioco;

° *l'Associazione Pro Loco pro Ardena*, ha chiesto a questo Ente un contributo libero a copertura parziale delle spese connesse all'organizzazione di iniziative di natura sociale;

VISTA la richiesta di contributo presentata dalla Parrocchia S. Maria Nascente acquisita rispettivamente al protocollo comunale in data 28/09/2015 al n. 3776. In particolare, la Parrocchia S. Maria Nascente ha chiesto a questo Ente un contributo di € 2.000,00 a copertura parziale delle spese legate alla realizzazione della "*Coestiva 2015 per i ragazzi di Brusimpiano*";

VISTO il vigente Regolamento di determinazione dei criteri e di disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2014, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO che il contributo deve intendersi come una partecipazione dell'Ente alle spese sostenute da un'associazione per la realizzazione di un'attività ritenuta dall'Amministrazione particolarmente meritoria;

CONSTATATO che i contributi che l'Amministrazione Comunale intende concedere, data l'esiguità del loro importo, sono destinate a copertura solo parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni, richiamate in oggetto;

VISTO l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "*Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";

PRESO ATTO che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale dal citato art. 118, comma 4 della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell'esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) giovandosi in questo modo della loro possibilità di agire con maggiore duttilità rispetto agli apparati amministrativi degli stessi Enti.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 il principio di sussidiarietà orizzontale va riferito "*ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base*".

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, le attività o iniziative dei soggetti destinatari di contributi sono tutte riconducibili ai compiti del Comune, nell'interesse della collettività amministrata;

RICHIAMATO il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che *“il principio di sussidiarietà orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l’ordinamento giuridico costituzionale inteso nella sua complessità.*

Ciò comporta che esso «non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, imparzialità e buon andamento» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).

Nonostante il principio di sussidiarietà orizzontale abbia come ambito privilegiato di applicazione il c.d. terzo settore (cioè quel novero di servizi resi in modalità no-profit da operatori che si pongono nell’area intermedia tra pubblica amministrazione e mercato) nella misura in cui abbia ad oggetto attività economiche, deve coordinarsi e saldarsi con i principi di libera iniziativa (art. 41 Cost.) e con il principio di concorrenza (art. 117, comma 2, Cost.. (Cfr., in questo senso, Consiglio Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080, nonché le numerose segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza, tra cui, ex multis AS 375 in B.U. n. 50 del 2 gennaio 2007)”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 121 del 23/03/2015 la quale conferma il consolidato orientamento espresso dalla stessa Sezione (deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) secondo il quale *“in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali.*

Infatti, se l’azione intrapresa dalle diverse strutture associative soddisfa esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento concesso da quest’ultimo “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR)”;

VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come per ultimo modificato dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 3, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale *“2. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*

5. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

VISTO l'art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell'esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorevolmente, dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 1354/2002 secondo il quale *“Lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale”*.

VISTO lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 19/06/2008, ed in particolare:

- l'art. 46, commi 1 e 2 secondo il quale *“1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.*
- 2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato”*;
- l'art. 53, comma 1 a mente del quale *“1. Il Comune tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti”*;
- l'art. 54 ai sensi del quale *“Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo”*;

PREMESSO che è interesse del Comune di Brusimpiano promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti all'Ente stesso;

CONSTATATO che la natura non imprenditoriale dell'*Associazione Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa; dell'Associazione Culturale Coro Piambello; dell'Associazione Polisportiva Brusimpianese e dell'Associazione Pro Loco pro Ardena*, porta ad escludere che contribuzioni economiche che questo Comune intende assegnare ricadono nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

RITENUTO di accogliere solo parzialmente la richiesta inoltrata dall'*Associazione Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa* e di concedere un contributo di importo pari ad € 150,00 (Euro Centocinquanta virgola zero zero);

RITENUTO di concedere un contributo di importo pari ad € **250,00 (Euro duecentocinquanta virgola zero zero)** a favore dell'Associazione *l'Associazione Culturale Coro Piambello*, sopra descritta;

RITENUTO di accogliere integralmente la richiesta inoltrata dall'Associazione *Polisportiva Brusimpianese* e di concedere alla stessa un contributo di importo pari ad € **1.600,00 (Euro Milleseicento virgola zero zero)**;

RITENUTO di concedere un contributo di importo pari ad € **500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero)** a favore dell'Associazione *Pro Loco pro Ardena*, sopra descritta;

RITENUTO di accogliere parzialmente la sopra citata richiesta della Parrocchia S. Maria Nascente e di erogare un contributo pari ad € **1.500,00 (Euro millecinquecento virgola cinquecento)**;

CONSTATATO che per la spesa complessiva - pari ad € **4.000,00 (Euro Quattromila virgola zero zero)** – risultante dalla concessione dei contributi ai soggetti di cui all'oggetto sussiste la dovuta copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione 2015, approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 25/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che i soggetti beneficiari del contributo di cui al presente atto sono tenuti a provvedere alla rendicontazione delle attività dalle stesse realizzate grazie all'erogazione dei contributi ricevuti dall'Ente;

DATO ATTO che non sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 18/08/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di erogare un contributo di € 150,00 (Euro centocinquanta virgola zero zero)** a favore dell'Associazione *Ciclistica dilettantistica Lavena Coop Ponte Tresa*, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa, denominata "*Cronoscalata Brusimpiano-Ardena categoria Allievi. I° trofeo Città di Brusimpiano. Cronoprologo Giro della Provincia di Varese*";
- 2) di erogare un contributo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta virgola zero zero)** a favore dell'Associazione *Culturale Coro Piambello*, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese connesse alla gestione della stessa associazione;

- 3) di erogare un contributo di € 1.600,00 (Euro Milleseicento virgola zero zero) a favore delle *Associazione Polisportiva Brusimpianese*, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese connesse alla iscrizione al campionato di calcio 2015/2016 ed all’Affitto del campo di gioco;
- 4) di erogare un contributo di € 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) a favore dell’*Associazione Pro Loco pro Ardena*, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese connesse all’organizzazione di iniziative diverse di natura sociale;
- 5) di erogare un contributo di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento virgola zero zero) a favore della Parrocchia Santa Maria Nascente, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese legate alla realizzazione della “*Coestiva 2015 per i ragazzi di Brusimpiano*” ;
- 6) di prendere atto che le contribuzioni di cui al presente atto deliberativo trovano giustificazione nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana;
- 7) di dare atto che i contributi di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 vengono erogati in un’unica soluzione a ciascuno dei soggetti senza scopo di lucro, in premessa descritti;
- 8) di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione; fermo restando che per la spesa di € 4.000,00 (Euro quattromila virgola zero zero) risultante dalla somma degli importi di cui ai citanti punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sussiste la copertura finanziaria;
- 9) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo alle Associazioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 ed alla Parrocchia Santa Maria Nascente di Brusimpiano;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all’Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in modo permanente nel portale “*Amministrazione Trasparente*” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- 11) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Fabio Zucconelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 29 GEN. 2016 e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Lì, 29 GEN. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

.....
Nello stesso giorno 29 GEN. 2016 in cui è stato affisso all'albo on-line, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.12.2015

^ per dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

.....
Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Curaba

